

Bruxelles, 24.5.2013 COM(2013) 306 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

L'accordo interno che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) dovrebbe essere adottato dagli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nel giugno 2013. Tale accordo interno entrerà in vigore soltanto dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri, cosa che può richiedere fino a 18 mesi o più.

Per garantire l'attuazione tempestiva dell'11° FES non appena saranno accessibili le risorse, occorre che vengano predisposte le procedure decisionali e le modalità opportune della programmazione e dell'attuazione dell'11° FES. A tal fine, la Commissione propone di prevedere l'applicazione in via provvisoria delle disposizioni pertinenti dell'accordo interno che istituisce l'11° FES. Esse riguardano, in particolare, l'adesione della Croazia all'UE, l'istituzione del comitato dell'11° FES e del comitato del Fondo investimenti, l'adozione di un regolamento di attuazione e di un regolamento finanziario, nonché la prosecuzione della gestione finanziaria e operativa.

Si tratta della stessa impostazione adottata per la transizione dal nono al decimo FES¹.

La Commissione propone pertanto che i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottino la decisione allegata.

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 30.

ALLEGATO

Progetto di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE.

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000²,

vista l'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare con l'Unione europea,

visto il progetto presentato dalla Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno raggiunto un consenso relativamente ad un accordo interno sul finanziamento degli aiuti dell'Unione europea agli Stati ACP e ai PTOM nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Tale accordo non entrerà in vigore prima della ratifica da parte di ciascuno degli Stati membri, conformemente alle proprie norme costituzionali.
- (2) Alcune disposizioni dell'accordo interno dovranno essere applicate in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti disposizioni dell'accordo interno relativo all'undicesimo Fondo europeo di sviluppo saranno applicate in via provvisoria a decorrere dalla data di adozione della presente decisione:

- 1. l'articolo 1, paragrafi 3 e 4;
- 2. l'articolo 1, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 8 e 9, fatta salva l'adozione da parte del Consiglio dello scadenzario definitivo dei contributi della Croazia e della sua ponderazione finale di voto, nonché delle nuove norme di maggioranza qualificata e di minoranza di blocco dopo la sua adesione all'UE, conformemente all'accordo interno;
- 3. gli articoli 8 e 9 ai fini dell'istituzione del comitato FES e del comitato del Fondo investimenti;

_

GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

4. gli articoli 10 e 13, in combinato disposto con gli articoli 8 e 9, nella misura necessaria al proseguimento della gestione finanziaria e operativa del FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa rimane in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo interno.

Fatto a Bruxelles,

A nome dei governi degli Stati membri Il presidente